

AVVISO PUBBLICO “Invito a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione per il rafforzamento del sistema locale dei servizi educativi domiciliari, territoriali e per l’inclusione scolastica ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, del DM n. 72/2021, a seguito di istanza di parte”

ELEMENTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

tra

Azienda Speciale Consortile Oglio Po, nella qualità di Amministrazione procedente (d’ora in poi denominata “Amministrazione procedente” o “Amministrazione” o “ASCOP”), con sede legale in _____, rappresentata da _____ (C.F.: _____);

e

_____, ETS, singolo o associato, con sede legale in _____, (P.IVA: _____), rappresentata da _____, (C.F.: _____), in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, selezionato come partner per l’attuazione del progetto “Educazione, Comunità e Territorio – Politiche giovanili per il sub-ambito di Viadana”, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche “Ente attuatore partner” o “EAP”).

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in esecuzione dell’atto dirigenziale n. 80 del 04/05/2026, l’Amministrazione ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., e ai quali affidare, al termine della fase di definizione del progetto, i servizi e gli interventi come delineati nel Progetto di “Educazione, Comunità e Territorio – Politiche giovanili per il sub-ambito di Viadana”, a seguito dell’accoglimento di una proposta di parte.

Richiamati

- la proposta presentata da Coop Agorà, Coop Minerva, Coop Meraki e coop Gamma, acquisita agli atti della Azienda Speciale Consortile Oglio Po prot. 738 del 25/02/2026;
- l’Atto dirigenziale n. 47 del 05/03/2026 di nomina del Responsabile del procedimento;
- l’istruttoria svolta dagli uffici sulla proposta presentata, come da relativa Relazione, parte integrante del presente atto, sebbene non materialmente qui allegata;

- l'Atto dirigenziale n. 80 del 04/05/2026 di approvazione degli atti del procedimento ad evidenza pubblica, indetto dalla ASCOP, e pubblicati in data __/__/____;
- l'Atto dirigenziale n. del di nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS interessati a partecipare alla procedura di cui in premessa;
- i verbali della Commissione istituita dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- l'Atto dirigenziale n. __ del __/__/__ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale sono stati individuati, nel rispetto dell'evidenza pubblica, i partners funzionali all'attuazione delle attività/interventi posti a base della procedura di co-progettazione, ed è stato approvato il Progetto Definitivo.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti degli enti attuatori partner (EAP) degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti.

* * *

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritto tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di partenariato, finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti nel Progetto definitivo, come declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, muovendo dalla proposta progettuale presentata dal soggetto proponente, valutata positivamente dall'ente e posta a base della successiva procedura ad evidenza pubblica, nonché in coerenza con i relativi atti.

I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si precisa che, in riferimento al servizio di educativa scolastica, il Comune di Viadana svolge attività di coordinamento amministrativo e gestionale.

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a cooperare con l'Amministrazione affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare ai servizi e agli interventi co-progettati le modifiche e le innovazioni, che saranno concordate nel corso del rapporto al fine di assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata minima di 36 mesi a partire dal momento della sua sottoscrizione, fino ad un periodo massimo di 72 (settantadue) mesi, sulla base di quanto stabilito dall'Avviso pubblicato.

In particolare, con successivo atto integrativo alla presente Convenzione potranno essere realizzate le attività di interesse generale per un periodo successivo, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 (*Durata e risorse*) dell'Avviso e sulla base degli atti del procedimento di co-progettazione.

Inoltre, gli EAP – attraverso un soggetto valutatore indipendente – valuteranno e misureranno gli eventuali impatti positivi generati nei confronti della comunità di riferimento (c.d. VIS) per effetto degli interventi e dei servizi co-progettati e co-gestiti, nei termini e nei limiti di quanto stabilito dall'Avviso.

Resta inteso che il presente accordo cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza del venire meno – per effetto di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali – dei presupposti di fatto e di diritto, che avevano costituito il motivo e la causa del presente atto.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente mette a disposizione dell'EAP le seguenti risorse che si intendono quale importo massimo rimborsabile:

Tipologia attività	Importo massimo annuo rimborsabile
Educativa scolastica e inclusione	€ 1.025.501,86
Educativa domiciliare e territoriale	€ 132.784,00
Totale annuale	€ 1.158.285,86

Il contributo riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione verrà corrisposto nelle seguenti modalità: _____ a seguito di invio di rendicontazione sottoscritta dal revisore indipendente incaricato da parte degli ETS.

Per realizzare i servizi e gli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie.

Art. 4 - (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il personale degli EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile/Coordinatore del Progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, unitamente ai Legali Rappresentanti degli EAP, il referente per i rapporti tra i partners, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Amministrazione procedente nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Gli EAP sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente e fornendo i nominativi e i CC.VV..

Si applica l'art. 16 del CTS.

Art. 5 – (Assicurazioni)

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, gli EAP, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

Gli EAP sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

Art. 6 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli EAP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 7 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto ai servizi e agli interventi oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate e a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati;

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al precedente capoverso potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

Art. 8 – (Rendicontazione e verifica dei risultati attesi)

Gli EAP, in prossimità del termine delle attività concordate, e comunque entro e non oltre sei mesi prima della fine del rapporto collaborativo, elaborano una relazione conclusiva, comprensiva di:

- a) relazione sulle attività svolte, evidenziando anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento;
- b) rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art. 1, corrispondenti ai costi di mercato e, per quanto riguarda il personale impiegato, alle retribuzioni previste dal CCNL applicato ed essere pertinenti al progetto e all'attività effettivamente svolta dall'EAP.

Si precisa che l'eventuale utile generato nell'ambito dell'attività di collaborazione sarà investito con le modalità e nelle attività di interesse generale indicate nella proposta progettuale e meglio declinata nel progetto definitivo a seguito dell'attività dei tavoli di co-progettazione.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

Gli EAP si impegnano a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltreché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

Gli EAP, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione procedente e gli EAP sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 10 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della convenzione)

Qualora siano accertate irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP potranno produrre entro ___ giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza del comportamento e/o dell'irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.

In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla presente convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire così come risultanti dal progetto definitivo, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo ___ a massimo ___ per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

L'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi indicati da ciascuna.

Art. 11 – (Decadenza e risoluzione della convenzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la presente convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP o, se associato, ad uno degli EAP ovvero in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione ovvero difformità sostanziale nella sua realizzazione rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo approvato;
- frode perpetrata a danno dell'Amministrazione procedente dall'EAP o, se associato, da uno degli ETS partner;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Amministrazione procedente.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In considerazione della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato e, dunque, del contenuto della presente convenzione, in termini di unitarietà, connessione e scindibilità, nei termini in precedenza richiamati, l'Amministrazione verificherà prioritariamente la possibilità di attivare la risoluzione e/o decadenza parziale della presente convenzione, con salvaguardia del restante contenuto.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Mantova.

Art. 15 – (Registrazione)

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico degli EAP.

Art. 16 – (Allegati)

Alla presente convenzione è allegato il progetto definitivo, elaborato in modo condiviso fra le Parti nelle operazioni del tavolo di co-progettazione, comprensivo del piano economico di progetto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Luogo data

Per Amministrazione procedente

Per gli Ente attuatori partner

.....

.....